



CITTA' DI TORINO

DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE DIVISIONE TRIBUTI, CATASTO, IMPOSTE MINORI E RISCOSSIONE

PROPOSTA N. 12755

Torino, 05/05/2026

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

PROPOSTA AL CONSIGLIO

Convocata la Giunta, presieduta dal Sindaco Stefano LO RUSSO, sono presenti, oltre la Vicesindaca Michela FAVARO, gli Assessori:

Domenico CARRETTA

Paolo CHIAVARINO

Paolo MAZZOLENI

Francesco TRESSO

Gabriella NARDELLI

Carlotta SALERNO

Marco PORCEDDA

Assenti, per giustificati motivi, gli Assessori:

Chiara FOGLIETTA - Rosanna PURCHIA - Jacopo ROSATELLI

Con l'assistenza della Segretaria Generale Annalisa PUOPOLO.

OGGETTO: DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI AI SENSI DEI
COMMI DA 102 A 109 DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2025, N.
199. APPROVAZIONE REGOLAMENTO.

Premesso che

- l'articolo 1, commi da 102 a 109, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 in osservanza ai principi generali dell'ordinamento tributario nonché nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, ha disposto la facoltà per le Regioni e per gli Enti locali di introdurre tipologie di definizione agevolata dei propri tributi e delle altre entrate patrimoniali, secondo le proprie esigenze amministrative e finanziarie e con particolare riguardo a crediti di difficile esigibilità;
- l'articolo 1, comma 110, ha disposto l'abrogazione dell'articolo 13 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, limitatamente alla facoltà prevista per le Regioni, le Province e i Comuni di adottare leggi e provvedimenti relativi alla definizione agevolata dei propri tributi;

- l'attribuzione della predetta facoltà conferisce all'Ente una maggiore libertà gestionale nelle attività di recupero delle proprie entrate, permettendo di agire sulla componente accessoria del credito (sanzioni e interessi) al fine di massimizzare il recupero della componente capitale.

Visti, in particolare, i seguenti commi dell'articolo 1, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199:

- comma 102 che attribuisce alle Regioni e agli Enti locali la possibilità, ferma restando la facoltà di introdurre sistemi premiali di riduzione delle sanzioni, in osservanza dei principi di cui agli articoli 23, 53 e 119 della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento tributario nonché nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci e con particolare riguardo a crediti di difficile esigibilità, di introdurre autonomamente, con apposito regolamento, tipologie di definizione agevolata che prevedono l'esclusione o la riduzione degli interessi o anche delle sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione del regolamento nel proprio sito internet istituzionale, i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto, o in parte, non adempiuti;
- comma 103 che consente di stabilire forme di definizione agevolata anche per i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento o controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente;
- comma 104 che prevede la possibilità, nel caso in cui la legge statale preveda forme di definizione agevolata, di introdurre, anche nei casi di affidamento dell'attività di riscossione ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e all'articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, analoghe forme di definizione agevolata per assicurare ai contribuenti il medesimo trattamento tributario;
- comma 106 che impone di limitare la definizione agevolata a periodi di tempo circoscritti e consentire anche l'utilizzo di tecnologie digitali per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'applicazione delle relative disposizioni;
- comma 107 che stabilisce che le leggi e i regolamenti delle regioni e degli enti locali sulla definizione agevolata devono essere adottati tenuto conto della situazione economica e finanziaria degli enti stessi e della capacità di incrementare la riscossione delle proprie entrate;
- comma 109 che consente di adottare forme di definizione agevolata anche per le entrate di natura patrimoniale.

Considerato che l'istituto della definizione agevolata previsto dalla predetta Legge 30 dicembre 2025, n. 199 può rappresentare uno strumento utile per:

- favorire il recupero dei crediti attraverso il versamento spontaneo dai contribuenti evitando oneri aggiuntivi per lo stesso Ente in termini di esborso monetario;
- ridurre il contenzioso tributario pendente prevedendo la rinuncia al ricorso in caso di presentazione di istanza per la definizione agevolata, comportando, di conseguenza, un risparmio dei costi legati alla gestione del contenzioso (costo del personale, spese legali, spese di giudizio in caso di soccombenza, ecc.);
- favorire il mantenimento e promuovere il miglioramento degli equilibri della gestione finanziaria attraverso la riduzione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) e la riduzione della quota dei residui attivi; infatti, l'adozione della definizione agevolata consentirebbe la riscossione della quota dell'entrata dei crediti di difficile esazione, permettendo lo svincolo delle corrispondenti quote del FCDE, generando, per l'effetto, una maggiore capacità di spesa o un miglioramento del risultato di amministrazione;
- generare entrate sopravvenute nel Bilancio comunale con riferimento ai carichi pendenti i cui residui attivi risultano radiati dal Bilancio finanziario e iscritti nello Stato Patrimoniale;
- eliminare i crediti vetusti e di difficile esazione in coerenza con i principi di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118.

Ricordato che la Città di Torino ha affidato al Concessionario della Riscossione SO.R.I.S. S.p.A. la riscossione delle proprie entrate tributarie ed extratributarie, la cui gestione è stata prorogata fino al 31 dicembre 2026 con deliberazione della Giunta Comunale n. 638 del 29 ottobre 2024.

Rilevata la presenza di carichi pendenti affidati al Concessionario della Riscossione SO.R.I.S. S.p.A. fino al 31 dicembre 2020, relativi alle seguenti entrate:

- Imposta municipale propria (IMU) / Imposta comunale sugli immobili (ICI)
- Tributo per i servizi indivisibili (TASI)
- Tassa sui rifiuti (TARI) / Tributo sui rifiuti e sui servizi (TARES) /Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (TARSU)
- Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP)
- Canone per l'installazione di mezzi pubblicitari (CIMP)
- sanzioni per violazioni al Codice della Strada
- sanzioni amministrative per violazioni Regolamenti Comunali
- proventi da concessioni e locazioni (Patrimonio)
- entrate relative ai Servizi Educativi,

derivanti dai seguenti titoli di riscossione:

- avvisi di accertamento di cui all'art. 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, emessi dalla Città di Torino o dal Concessionario della Riscossione SO.R.I.S. S.p.A., divenuti esecutivi;
- ingiunzioni fiscali, di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dal Concessionario della Riscossione SO.R.I.S. S.p.A.,

corrispondenti a crediti che, stante la loro vetustà, sono di difficile esazione.

Esaminata la relazione redatta dal Dirigente della Divisione Tributi, Catasto, Imposte Minori e Riscossione e dalla Dirigente della Divisione Ragioneria dalla quale emerge l'opportunità e la convenienza per l'Ente di adottare la definizione agevolata, conservata agli atti delle predette Divisioni.

Esaminata la proposta di *“Regolamento per la definizione agevolata delle entrate ai sensi dei commi da 102 a 109 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2025, n.199”* che si compone dei seguenti articoli:

- Art. 1: Oggetto
- Art. 2: Ambito della definizione agevolata
- Art. 3: Deroghe alle forme di rateazione previste dal Regolamento delle Entrate Tributarie n. 267
- Art. 4: Procedura per la definizione agevolata
- Art. 5: Definizione agevolata nel caso di rateizzazioni o dilazioni in essere
- Art. 6: Effetti dell'istanza di agevolazione agevolata
- Art. 7: Effetti della definizione agevolata
- Art. 8: Decadenza dalla definizione agevolata
- Art. 9: Entrata in vigore ed efficacia del regolamento

Ritenuto di avvalersi dell'istituto della definizione agevolata previsto dall'articolo 1, commi da 102 a 109, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 e disciplinato dalla citata proposta regolamentare per i crediti contenuti nei carichi pendenti affidati al Concessionario della Riscossione SO.R.I.S. S.p.A. fino al 31 dicembre 2020 e di conseguenza di approvare il regolamento allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato 1).

Ritenuto, altresì, che in caso di carichi affidati al Concessionario della Riscossione successivamente

all'anno 2020, il debitore può beneficiare della definizione agevolata solo pagando integralmente anche i debiti relativi a tali carichi.

Preso atto che, come previsto dall'art. 4, comma 7, dell'allegato Regolamento, è demandata alla Giunta Comunale la facoltà di prorogare il termine di cui al comma 1 dello stesso articolo (30 settembre 2026), laddove emergano eventuali criticità a seguito dell'avvio della nuova procedura.

Visti:

- l'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e l'articolo 7 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in tema di potestà regolamentare;
- l'articolo 119 della Costituzione, che garantisce l'autonomia finanziaria di entrata e di spesa di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni;
- il comma 108 dell'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 il quale stabilisce che i regolamenti degli Enti Locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi, ai soli fini statistici, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione.

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 239, comma 1, lettera b), punto 7) del TUEL (Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267), la presente deliberazione è trasmessa all'Organo di revisione economico-finanziaria per il parere di competenza.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

- favorevole sulla regolarità tecnica;
- favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per le motivazioni espresse in narrativa, che integralmente si richiamano;

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 1, commi da 102 a 109, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199;
3. di approvare il "*Regolamento per la definizione agevolata delle entrate ai sensi dei commi da 102 a 109 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2025, n.199*" composto di n. 9 articoli, riportato in

- allegato alla presente delibera (Allegato 1), per costituirne parte integrante;
4. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato nel sito internet istituzionale della Città di Torino;
 5. di trasmettere il presente provvedimento al Concessionario per la riscossione della Città di Torino, SO.R.I.S. S.p.A.;
 6. di demandare al Concessionario di cui al precedente punto 5 l'adozione di tutti gli atti gestionali necessari, inclusa la predisposizione della modulistica e la massima diffusione dell'iniziativa presso la cittadinanza;
 7. di dare atto che il provvedimento, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquista efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore ed è trasmesso, ai soli fini statistici, al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione;
 8. di dare atto, altresì, che, come previsto dall'art. 4, comma 7, dell'allegato Regolamento, è demandata alla Giunta Comunale la facoltà di prorogare il termine di cui al comma 1 dello stesso articolo (30 settembre 2026), laddove emergano eventuali criticità a seguito dell'avvio della nuova procedura;
 9. di dichiarare, attesa l'urgenza derivante dalla necessità di consentire nel più breve tempo possibile ai debitori la possibilità di aderire alla definizione agevolata e al contempo alla Città di introitare entrate di difficile esigibilità, in conformità del distinto voto palese, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Proponenti:

L'ASSESSORA
Gabriella Nardelli

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

Si dichiara, ai sensi dell'art.6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i. e delle disposizioni del Codice di Comportamento della Città, l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in capo al/alla sottoscritto/a

IL DIRIGENTE
Christian Amadeo

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

Si dichiara, ai sensi dell'art.6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i. e delle disposizioni del Codice di Comportamento della Città, l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in capo al/alla sottoscritto/a

IL DIRIGENTE FINANZIARIO
Dario Maria D'Attoma per Antonino Calvano

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. PROP-12755-2026-All_1-Allegato_1_-_Regolamento.pdf



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento